MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE

Art. 4

Il Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, su motivata proposta del competente soprintendente o del comune interessato, dichiara con proprio decreto l'interesse culturale di aree comprese nei centri storici e determina, di concerto anche con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato limitatamente agli esercizi commerciali, agli esercizi pubblici ed alle imprese artigiane, gli indirizzi ed i criteri per l'individuazione delle attivita' compatibili con le esigenze di tutela delle aree medesime. Il decreto di cui al comma 1 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed e' affisso all'albo pretorio del comune. Entro trenta giorni dalla pubblicazione i comuni adottano le deliberazioni necessarie per l'attuazione degli indirizzi e dei criteri enunciati nel decreto. A tal fine, anche in relazione alle esigenze ed alle tradizioni locali, con la medesima deliberazione i comuni possono, nelle suddette aree, stabilire voci merceologiche specifiche nell'ambito delle tabelle di cui all'articolo 37 della legge 11 giugno 1971, n. 426, nonche' nuove classificazioni in deroga a quelle previste dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1974, n. 524. La deliberazione di cui al comma 3 e' comunicata al Ministero per i beni culturali e ambientali e diventa esecutiva, decorsi trenta giorni dalla ricezione, ove non venga annullata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, per difformita' con gli indirizzi ed i criteri determinati con il decreto ministeriale di cui al comma 1. I comuni accertano altresi' le attivita' svolte negli esercizi compresi nelle aree individuate ai sensi del comma 1 e confermano le autorizzazioni in sede di vidimazione annuale nei limiti delle attivita' effettivamente in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero di quelle, eventualmente piu' ampie, di cui alle voci merceologiche stabilite con le modalita' indicate al comma 3. I comuni, nell'ambito delle aree individuate con il decreto ministeriale di cui comma 1, rilasciano nuove autorizzazioni e modificano quelle esistenti con provvedimento comunicato al Ministro per i beni culturali e ambientali, il quale ha facolta' di annullarlo, entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione, per difformita' con gli indirizzi ed i criteri determinati con il medesimo decreto.

Versione in vigore dal 26 settembre 1986, non più in vigore dal 25 novembre 1986 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione
Estremi	Decreto-legge 24 settembre 1986, n. 579
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 1986

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-contratti-di-locazione-di-immobili-1986/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it